

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1576 del 01/04/2019
Oggetto	Az. Agr. Ioli Alberto, allevamento sito in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., mancato accoglimento della modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica della prescrizione n. 74 di AIA (coperture in cemento amianto).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1633 del 01/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Az. Agr. Ioli Alberto, allevamento sito in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., mancato accoglimento della modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica della prescrizione n. 74 di AIA (coperture in cemento amianto).

LA DIRIGENTE

Vista la sottotrascritta relazione del responsabile del procedimento:

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Servizio Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Az. Agr. Ioli Alberto, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna in Via Felici n. 13/1 ed allevamento avicolo sito in Comune di Savignano sul Rubicone in Via Alberazzo n. 701, nella persona della Sig. Alberto Ioli (gestore), per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";

Vista l'istanza dell'Az. Agr. Ioli Alberto di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 18/02/2019, prot. n. PG/2019/26533 del 19/02/2019, relativa alla richiesta di modifica della prescrizione n. 74 di AIA (coperture in cemento amianto), con istanza di posticipare di 3 mesi (al 30/09/2019) la bonifica della copertura C2 ed al 30/09/2020 la bonifica della copertura C3;

Vista la nota prot. n. PG/2019/28971 del 21/02/2019 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell'Az. Agr. Ioli Alberto, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Richiamata la prescrizione n. 74 di AIA di seguito riportata:

(coperture in cemento amianto)

74. La bonifica delle coperture denominate C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8, così come identificate nella relazione di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto datata 27/03/2017, deve essere effettuata con le tempistiche indicate nella tabella sottostante. Entro la stessa data deve essere inviata ad Arpae SAC attestazione dell'avvenuto intervento di rimozione.

Copertura	Scadenza intervento
C2	30/06/2019
C3	30/06/2019
C4 edificio adiacente abitazione "Spada"	31/03/2018

Copertura	Scadenza intervento
C5	30/06/2018
C6	30/06/2019
C7	30/06/2019
C8 (tamponamento laterale) edificio adiacente abitazione "Spada"	31/03/2018

Dato atto che in data 03/08/2018 è stata emanata la diffida prot. n. PGFC/2018/12330, la quale disponeva all'Az. Agr. Ioli Alberto di provvedere alla bonifica delle coperture denominate C4 edificio adiacente abitazione "Spada" e C5 entro il 31/03/2019; tale provvedimento veniva emanato a seguito della nota del Comune di Savignano sul Rubicone Settore Edilizia Privata e Ambiente prot. n. PGFC/2018/12119 del 31/07/2018 con cui venivano descritte le evidenze riscontrate nel sopralluogo eseguito in data 30/07/2018 presso l'allevamento in oggetto, ossia:

- la mancata rimozione della copertura C4;
- la rimozione del tamponamento laterale della copertura C8;
- la mancata rimozione della copertura C5;

Specificato che:

- con nota prot. n. PGFC/2018/12499 del 06/08/2018 l'Az. Agr. Ioli Alberto ha comunicato la bonifica della copertura C4 mediante incapsulamento totale (in ottemperanza alla diffida prot. n. PGFC/2018/12330 del 03/08/2018) e la rimozione del tamponamento laterale C8;
- con nota prot. n. PG/2019/24241 del 14/02/2019 l'Az. Agr. Ioli Alberto ha inviato i formulari di bonifica delle coperture C5 (in ottemperanza alla diffida prot. n. PGFC/2018/12330 del 03/08/2018), C6 e C7 (in anticipo rispetto alle scadenze della prescrizione n. 74 di AIA);

Visto il parere inviato dall'Azienda USL della Romagna sede di Cesena prot. n. PG/2019/32215 del 27/02/2019 nel quale l'Azienda USL afferma di non avere osservazioni in merito;

Visto il parere inviato dal Comune di Savignano sul Rubicone prot. n. PG/2019/43873 del 19/03/2019 in cui viene espresso parere negativo in merito alla richiesta di modifica di AIA per le seguenti motivazioni:

"[omissis]

- *Considerate le proroghe concesse nei confronti delle prescrizioni n. 22 e 23, con cui si è andati incontro alle richieste della ditta: vedi la nostra risposta riguardante le prescrizioni n. 22 (emissioni odorigene) e n. 23 (barriere vegetali), trasmessa in data 19.12.2018 (Prot. n. 26449);*
- *Considerato che i tempi concessi, relativamente allo smaltimento dei materiali contenenti amianto delle coperture dei capannoni avicoli, sono già stati abbondantemente prorogati, rispetto a quanto prescritto inizialmente nell'Atto di AIA rilasciato;*

[omissis]"

Vista la nota prot. n. PG/2019/44968 del 20/03/2019 con la quale è stato comunicato all'Az. Agr. Ioli Alberto, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., che le motivazioni riportate nel parere inviato dal Comune di Savignano sul Rubicone di cui al prot. n. PG/2019/43873 del 19/03/2019 costituiscono motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza relativa alla modifica non sostanziale di AIA della prescrizione n. 74 di AIA (coperture in cemento amianto);

Specificato che l'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" stabilisce che:

- nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
- entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti possano presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione;
- la comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni sopra citato;
- dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

Dato atto che l'Az. Agr. Ioli Alberto non ha fatto pervenire osservazioni nei 10 giorni successivi all'invio della comunicazione relativa all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota della Dirigente di questa SAC di Arpae del 04/09/2019 prto. n. PGFC/2018/13898 avente ad oggetto "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i. dell'Az. Agr. Ioli Alberto, allevamento sito in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **non approvare** la richiesta dell'Az. Agr. Ioli Alberto di modifica non sostanziale di AIA inerente l'istanza di modifica della prescrizione n. 74 di AIA (coperture in cemento amianto), con richiesta di posticipare di 3 mesi (al 30/09/2019) la bonifica della copertura C2 ed al 30/09/2020 la bonifica della copertura C3;
2. di **stabilire** che rimangono validi i tempi indicati nell'atto di AIA di cui Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 in merito al rispetto della prescrizione n. 74 di AIA;
3. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
4. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Az. Agr. Ioli Alberto;
5. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché all'Az. Agr. Ioli Alberto.

Per il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli
Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr. Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.